Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 25 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 835.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di San Giovanni Battista e Sant'Antonio Abate, in Antrodoco (Rieti).

N. 835. Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di San Giovanni Battista e Sant'Antonio Abate, in Antrodoco (Rieti).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 836.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite riunite del SS.mo Rosario, Sant'Antonio e Santa Caterina, in Civitella dei Pazzi (Terni).

N. 836. Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle Confraternite riunite del SS.mo Rosario, Sant'Antonio e Santa Caterina, in Civitella dei Pazzi (Terni).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 837.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Umbertide (Perugia).

N. 837. Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Umbertide (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Agrigento.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Agrigento pel triennio 1945-47 i signori:
prof. Tripi Gabriele, medico chirurgo;
dott. Sandri Attilio, medico chirurgo;
prof. Lo Presti Seminerio Francesco, pediatra;
dott. Mirabile Alessandro, esperto in materia amministrativa;
dott. Baio Giovanni, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 66
(153)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945.

Integrazione della Commissione per il trattamento di quiescenza agli impiegati dello Stato da destituirsi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 183 lettera *d*) del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi della destituzione degli impiegati civili dello Stato siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;
Visto il decreto Luogotenenziale del 22 gennaio 1946, n. 81, relativo alla costituzione della Commissione predetta;
Vista la legge 5 gennaio 1939, n. 84, recante norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito;
Visto il decreto Luogotenenziale 26 marzo 1945, con il quale è stata nominata la Commissione di cui sopra per l'anno solare 1945, ad eccezione dei due ufficiali generali del Corpo della Regia guardia di finanza che intervengano alle adunanze della Commissione stessa quando essa debba pronunciarsi nei riguardi di militari del detto Corpo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

In aggiunta ai membri di cui al decreto Luogotenenziale 26 marzo 1945 con il quale è stata costituita la Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati da destituire per l'anno solare 1945, vengono chiamati a fare parte della Commissione medesima gli ufficiali generali appresso indicati che interverranno, alle adunanze della Commissione stessa, in luogo dei due funzionari amministrativi che la compongono, quando essa debba pronunciarsi nei riguardi di militari del Corpo della Regia guardia di finanza:
Conti Riccardo, generale di brigata in s. p. e.;
Fiorentino Luigi, generale di brigata.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, ed il Ministro per il tesoro sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1946
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 27.
(208)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1945.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Svezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Decreta:

Art. 1.

Le fatture relative a merci originarie dell'Italia ed esportate in Svezia devono essere espresse in corone svedesi.

Art. 2.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare dopo il 1° dicembre 1945 di merci originarie della Svezia, o al pagamento di altri debiti di natura commerciale scaduti dopo il 1° dicembre 1945 a favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Svezia, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 3.

Il trasferimento in favore dei creditori svedesi degli importi in lire versati presso la Banca d'Italia ai sensi del precedente art. 2 sarà effettuato mediante utilizzo delle disponibilità in corone svedesi esistenti nel conto dell'Ufficio italiano dei cambi presso il Clearingnaemnden di Stoccolma e derivanti dai versamenti eseguiti dai debitori svedesi in pagamento di merci importate dall'Italia o di altri debiti commerciali, seguendo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti dai debitori italiani.

Il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire delle somme espresse in corone svedesi sarà effettuato al cambio fissato di comune accordo tra l'Ufficio italiano dei cambi ed il Clearingnaemnden di Stoccolma. La conversione in lire delle somme espresse in altre valute estere sarà effettuata al cambio ufficiale fissato dall'Ufficio italiano dei cambi, vigente nel giorno precedente a quello del versamento.

I versamenti in lire italiane effettuati dal debitore di somme espresse in corone svedesi o in altre valute estere non sono liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 4.

I pagamenti indicati nel precedente art. 2 non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 5.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 6.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria della Svezia è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in tre esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede;
2) la causale dell'importazione;
3) la qualità, la quantità, il Paese di origine delle cose che si importano;
4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui essa è prescritta;
5) il prezzo delle cose che si importano, espresso in corone svedesi;
6) la scadenza del pagamento stesso;
7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del tesoro.

Art. 7.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie della Svezia deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio italiano dei cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che saranno determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo dovrà, di volta in volta dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio italiano dei cambi, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 8.

All'atto dell'esportazione verso la Svezia di merci originarie dell'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia, firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante sarà redatta in quattro esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione·

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) quando trattisi di vendite a fermo, il prezzo delle cose da esportare espresso in corone svedesi, e la scadenza del pagamento stesso·

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Quando trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro forma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del tesoro, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 9.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine della Svezia, destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10.

L'Ufficio italiano dei cambi, d'accordo con il Clearingnaemnden di Stoccolma, potrà consentire compensazioni private in materia di pagamenti.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del R decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 12.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con il Clearingnaemnden di Stoccolma sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'accordo stipulato tra i Governi italiano e svedese il 24 novembre 1945.

Art 13.

Per le merci originarie della Svezia, importate in Italia dopo il 1° dicembre 1945, sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 1° dicembre 1936.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 dicembre 1945

Il Ministro per il tesoro: CORBINO

Il Ministro per gli affari esteri: DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e commercio: GRONCHI

Il Ministro per le finanze SCOCCIMARRO

Il Ministro per la grazia e giustizia: TOGLIATTI

(183)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1946.

Misura dei tassi sui depositi in conto corrente effettuati presso l'Istituto di emissione da aziende di credito.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R decreto legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Visti i decreti Ministeriali 10 settembre 1932, 18 settembre 1933, 20 luglio 1940, 19 dicembre 1942, 25 luglio 1943, 27 febbraio e 5 settembre 1944 e 3 febbraio 1945;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

A decorrere dalla scadenza degli attuali vincoli, l'interesse nella misura massima del 4 e del 4,50% stabilito con il decreto Ministeriale 3 febbraio 1945, per i depositi in conto corrente effettuati presso l'Istituto di emissione da aziende di credito con vincolo fino a quattro e sei mesi, è ridotto rispettivamente al 3,50 e al 4%

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(182)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1946.

Tassi d'interesse da corrispondere sui conti correnti fra il Tesoro e istituti vari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale n. 510 del 10 agosto 1945, concernente la istituzione presso il Tesoro dello Stato di conti correnti fruttiferi e infruttiferi;

Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo Luogotenenziale che autorizza il Ministero del tesoro a stabilire con propri decreti la misura dei saggi e le relative variazioni ed ogni altra modalità relativa al funzionamento dei conti correnti predetti,

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1945, numero 139152;

Determina:

A modifica dell'art. 1 del decreto Ministeriale 21 settembre 1945, la tabella dei tassi d'interesse da corrispondere sui conti correnti fruttiferi fra istituti vari e il Tesoro, salve le eccezioni stabilite da leggi o convenzioni speciali, è la seguente, con decorrenza 1° febbraio 1946:

c/c liberi per qualunque giacenza, 3%;

c/c vincolati a 6 mesi per giacenze fino a 1.500 milioni, 4%;

c/c vincolati a 6 mesi per giacenze superiori a 1.500 milioni, 4,25%.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1946

Il Ministro CORBINO

(181)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1946.

Fissazione della quota di addizionale per il « Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali ».

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2, concernente la determinazione della misura della quota addizionale prevista dagli articoli 1 e 3 dello stesso decreto, per il « Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali »;

Decreta:

La quota addizionale prevista dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2, per il « Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali », è stabilita nella misura del centoventicinque per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1946

Il Ministro per il commercio con l'estero: LA MALFA

Il Ministro per il tesoro: CORBINO

Il Ministro per l'industria e commercio: GRONCHI

(172)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1946.

Modalità di applicazione delle disposizioni sul « Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali ».

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2, concernente le modalità di applicazione delle disposizioni sul « Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali »;

Decreta:

Art. 1.

La quota addizionale prevista all'art. 1 ed all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2, è versata all'Ufficio italiano dei cambi e corrisposta dall'Ufficio stesso, insieme al controvalore in lire al cambio ufficiale, sulle operazioni di vendita e di acquisto di valute estere, nonchè sulle operazioni di pagamento e di incasso previste da accordi di pagamento, eseguite dall'Ufficio italiano dei cambi medesimo o, per suo conto, dalla Banca d'Italia e dalle banche autorizzate a fungere da agenzie di quest'ultima, in relazione ad importazioni di merci estere e ad esportazioni di merci nazionali.

Art. 2.

La quota addizionale sulle operazioni di vendita e di acquisto di valute estere si applica nella misura vigente il giorno in cui le operazioni medesime vengono perfezionate tra l'Ufficio italiano dei cambi e l'importatore e l'esportatore italiano.

Per le operazioni di pagamento in favore di esportatori italiani, da eseguirsi in conformità di accordi di pagamento, la quota addizionale si applica nella misura vigente il giorno in cui l'Ufficio italiano dei cambi dispone il pagamento stesso.

Per le operazioni di incasso, da eseguirsi in conformità di accordi di pagamento, la quota addizionale si applica provvisoriamente nella misura vigente il giorno del versamento da parte dell'importatore italiano, salvo conguaglio con la quota addizionale in vigore il giorno in cui l'operazione di trasferimento è perfezionata nei confronti dell'esportatore estero.

Art. 3.

L'importatore è tenuto a corrispondere la quota addizionale prevista all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2, sull'intero ammontare in divisa estera occorrentegli per effettuare l'importazione della merce.

L'esportatore riceverà la quota addizionale prevista all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2, sull'intero ammontare della divisa ricevuta dall'esportazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1946

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(173)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diffida per smarrimento di quietanza

Il Ministero degli affari esteri rende noto che la quietanza n. 13 in data 3 novembre 1944, rilasciata dalla Tesoreria centrale di Brescia del sedicente governo repubblicano al sedicente Ministero degli esteri di Salò, relativa al deposito di cinque colli contenenti valori diversi, già in deposito presso la Cassa centrale del Ministero degli esteri in Roma, è andata smarrita.

Si diffidano gli eventuali detentori della quietanza predetta a volerla consegnare al Ministero degli affari esteri, in mancanza di che i colli in questione verranno egualmente restituiti al Ministero degli affari esteri dalla Tesoreria centrale del Ministero del tesoro, senza obbligo di presentare la predetta quietanza, la quale rimarrà di nessun valore.

(215)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca del trasferimento del prof. Luigi Rolla della Regia università di Genova

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca del trasferimento effettuato nei confronti del sottonotato professore nella Facoltà e per la cattedra a fianco indicata:

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:

Prof. Luigi Rolla, chimica generale ed inorganica, Regia università di Genova.

La Facoltà interessata, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, deve, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le sue proposte per la conferma del titolare, o per il trasferimento alla cattedra medesima di altri eventuali aspiranti, i quali possono presentare direttamente al preside della Facoltà la relativa domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

(216)

Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da altri Atenei

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che, presso le università appresso indicate, sono vacanti le cattedre per ciascuna segnate, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolari da altri Atenei:

REGIA UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze
Chimica fisica.

REGIA UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di giurisprudenza:
Istituzioni di diritto privato.

REGIA UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà d'ingegneria:
Macchine.

REGIA UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di medicina e chirurgia:
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà predette, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

(211)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Antonimina (Reggio Calabria) in liquidazione coatta.

Nella riunione tenutasi il giorno 12 dicembre 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Antonimina (Reggio Calabria), l'avv. Arturo Giurleo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(201)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

42ª Estrazione di cartelle speciali 3,75 % di Credito comunale e provinciale

Il giorno 16 febbraio 1946, alle ore 9, in una sala aperta al pubblico a pianterreno del palazzo in via Goito n. 4, ove ha sede la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, avrà luogo la 42ª estrazione di cartelle speciali 3,75 % di Credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiati n. 3123 titoli pari a n. 6393 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 3.196.500, come dal seguente prospetto:

titoli unitari	n. 2548	pel cap. nom. di	L. 1.274.000
» quintupli	» 529	» » »	» 1.322.500
» ventupli	» 32	» » »	» 320.000
» quarantupli	» 14	» » »	» 280.000
Totale	n. 3123		L. 3.196.500

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati in un supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1946

Il direttore generale: PALLESTRINI

(207)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 gennaio 1946 - N. 18

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8406	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	101,975
Id. 3,50 % 1902	94,65
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	98,275
Redimibile 3,50 % 1934	87,525
Id. 5 % 1936	97,925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	100,025
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,975
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	100,025
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,975
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,175
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,05
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,10

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che alla data del 31 dicembre 1945 è stato posto termine al Governo Militare Alleato in Italia con eccezione della Venezia Giulia e della provincia di Udine;

Ora, pertanto, Io ELLERY WHEELER STONE, Contrammiraglio nella Riserva della Marina degli Stati Uniti, Ufficiale Capo degli Affari Civili, in nome e per conto del Comandante Supremo Alleato e Governatore Militare, con la presente ordino quanto segue:

1. I decreti elencati nella tabella annessa, precedentemente esclusi dall'esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato o in alcune parti di esso ivi compresa la provincia di Udine, entrano in vigore ed hanno piena forza ed effetto di legge nella provincia di Udine a partire dal 1° gennaio 1946.

2. Tutti i decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1945, n. 144 e nei numeri successivi, entrano in vigore, salvo nuove disposizioni, alla stessa data in cui gli stessi entrano in vigore nei territori amministrati dal Governo Italiano senza che il Governo Militare Alleato debba emanare una apposita ordinanza in tale senso.

Tuttavia, il Commissario Provinciale della provincia di Udine può con ordinanza provinciale sospendere o modificare nella detta Provincia, totalmente o parzialmente, le disposizioni contenute in qualsiasi decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* che riguardino la provincia di Udine.

In data 19 gennaio 1946

ELLERY WHEELER STONE
CONTRAMMIRAGLIO
Riserva della Marina degli Stati Uniti,
Ufficiale Capo Affari Civili

TABELLA

R. decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13;
R. decreto-legge 5 maggio 1944, n. 133;
R. decreto 2 giugno 1944, n. 156;
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211;
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 212;
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224;
Decreto presidenziale 22 settembre 1944 (Nomina del commissario per il « Giornale d'Italia » - *G. U.* n. 63 del 3 ottobre 1944);
Decreto presidenziale 22 settembre 1944 (Nomina del commissario per « Il Messaggero » - *G. U.* n. 63 del 3 ottobre 1944;
Decreto presidenziale 22 settembre 1944 (Nomina del commissario per « Il Ramo editoriale degli agricoltori » - *G. U.* n. 63 del 3 ottobre 1944);
Decreto presidenziale 22 settembre 1944 (Nomina del commissario per « l'Agenzia Stefani » - *G. U.* n. 63 del 3 ottobre 1944);
Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944 (Nomina del commissario straordinario « dell'Istituto italiano di credito fondiario » *G. U.* n. 66 del 10 ottobre 1944);
Decreto Ministeriale 8 ottobre 1944 (*G. U.* n. 68 del 14 ottobre 1944);
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279;
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311;
Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 319;
Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1944 (*G. U.* n. 89 del 2 dicembre 1944);
Decreto Luogotenenziale 9 novembre 1944 (*G. U.* n. 91 del 7 dicembre 1944);
Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395;
Decreto Ministeriale 5 marzo 1945 (*G. U.* n. 29 dell'8 marzo 1945);
Decreto Ministeriale 7 ottobre 1945 (*G. U.* n. 34 del 20 marzo 1945);
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36;
Decreto Ministeriale 10 ottobre 1944 (*G. U.* n. 40 del 3 aprile 1945);
Decreto Ministeriale 15 febbraio 1945 (*G. U.* n. 40 del 3 aprile 1945);
Decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 13;
R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 23/B;
R. decreto 13 gennaio 1945, n. 12;
R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103;
R. decreto 23 marzo 1944, n. 121;
R. decreto 5 aprile 1944, n. 122;
R. decreto 2 giugno 1944, n. 156;
Decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 276;
Decreto Ministeriale 28 settembre 1944 (*G. U.* n. 79 del 9 novembre 1944);
Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303;
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351;
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 360;
Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386;
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400;
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 novembre 1944, n. 424;
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 novembre 1944, n. 434;
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 28;
Bando 8 ottobre 1943, n. 3;
Bando 4 novembre 1943, n. 10;
Bando 4 novembre 1943, n. 11;
Bando 1° novembre 1943, n. 12;
R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12/B;
R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/B;
R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 24/B;
R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6;
R. decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11;
R. decreto-legge 2 gennaio 1944, n. 18;
R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 19;
R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34;
R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 43;
R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 74;
R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80;
R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 84;
R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102;
R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 108;
R. decreto 13 aprile 1944, n. 129;
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152;
R. decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158;
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 187;
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 230;
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 231;
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 settembre 1944, n. 233;
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 settembre 1944, n. 234;
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 240;
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 248;
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 253;
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 254;
Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 273;
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295;
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 312;
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329;
Decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335;
Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376;
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377;
Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 380;
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1944, n. 486;
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 gennaio 1945, n. 18;
Decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 29;
Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 31;
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 35;
Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 53;
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 56;
Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 57;
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 60;
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 87;
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 91;
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 104;
Decreto del Capo del Governo 30 dicembre 1943 (*G. U.* n. 21 del 22 aprile 1944);
Decreto Ministeriale 2 maggio 1944 (*G. U.* n. 24 del 3 maggio 1944);

Decreto Ministeriale 19 aprile 1944 (*G. U.* n. 26 del 10 maggio 1944);
Decreto Ministeriale 25 maggio 1944 (Determinazione dei salari agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - *G. U* n. 33 del 3 giugno 1944);
Decreto Ministeriale 28 marzo 1944 (*G. U.* n. 38 del 5 luglio 1944);
Decreto Ministeriale 28 giugno 1944 (*G. U.* n. 38 del 5 luglio 1944);
Decreto Ministeriale 26 luglio 1944 (*G. U.* n. 40 del 27 luglio 1944);
Decreto Ministeriale 31 maggio 1944 (*G. U.* n. 44 dell'8 agosto 1944);
Decreto Ministeriale 19 settembre 1944 (*G. U.* n. 59 del 23 settembre 1944);
Decreto Ministeriale 14 novembre 1944 (*G. U.* n. 82 del 16 novembre 1944);
Decreto Ministeriale 1° dicembre 1944 (*G. U.* n. 6 del 13 gennaio 1945),
Decreto Ministeriale 1° gennaio 1945 (*G. U.* n. 7 del 16 gennaio 1945),
Decreto Ministeriale 22 gennaio 1945 (*G. U.* n. 13 del 30 gennaio 1945);
Decreto Ministeriale 13 febbraio 1945 (*G. U.* n. 21 del 17 febbraio 1945);
Decreto Ministeriale 30 marzo 1945 (*G. U.* n. 41 del 5 aprile 1945);
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 148;
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1945 (*G. U.* n. 53 del 2 maggio 1945);
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158 (alle condizioni di cui al terzo comma della ordinanza del G.M.A. pubblicata nella *G. U.* n. 62 del 24 maggio 1945);
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167;
Decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 169;
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 198;
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 202;
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 211;
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 226;
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 228;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1945 (Nomina del commissario della Società mutua assicurazione enti cooperativi, con sede in Milano - *G. U.* n. 76 del 26 giugno 1945);
Decreto Ministeriale 19 maggio 1945 (Misura dei salari medi o convenzionali giornalieri da corrispondersi agli addetti ai lavori di trebbiatura per la campagna 1945 - *G. U* n. 64 del 28 maggio 1945).
Decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 243;
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 244;
Decreto legislativo Luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 250;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1945 (Indennità di carica ai vice commissari dell'Alto Commissariato dell'alimentazione *G. U.* n 68 del 7 giugno 1945),
Decreto Ministeriale 4 giugno 1945 (Prezzi dei cereali del raccolto 1945 da conferire ai « Granai del Popolo » - *G. U.* n. 68 del 7 giugno 1945);
Decreto Ministeriale 8 giugno 1945 (Norme relative al contingentamento dei semi secchi di leguminose del raccolto 1945 *G. U.* n. 72 del 16 giugno 1945);
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 286;
Decreto Ministeriale 7 giugno 1945 (Blocco dei fertilizzanti anticrittogamici e antiparassitari - *G. U.* n. 74 del 21 giugno 1945;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945 (Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice Reggiana, editrice del quotidiano il « Solco fascista » di Reggio Emilia - *G. U.* n. 77 del 28 giugno 1945);
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945 (Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Gazzetta dell'Emilia » di Modena - *G. U.* n. 77 del 28 giugno 1945);
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945 (Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Il Popolo di Friuli » di Udine *G. U.* n. 77 del 28 giugno 1945);
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945 (Nomina del commissario per la temporanea gestione della S.A G.A Società editrice del quotidiano « Il Veneto » di Padova - *G. U.* n. 77 del 28 giugno 1945);
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945 (Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « L'Arena » di Verona - *G. U.* n. 77 del 28 giugno 1945);
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945 (Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « La Provincia » di Como *G U.* n. 77 del 28 giugno 1945);
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945 (Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Vedetta fascista » di Vicenza *G. U* n. 77 del 28 giugno 1945);
Bando del Capo di Stato Maggiore Generale 24 giugno 1945, n. 49;
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 giugno 1945, n. 332;
Decreto Ministeriale 15 giugno 1945 (*G. U.* n. 88 del 24 luglio 1945);
Decreto Ministeriale 1° agosto 1945 (Misura dei prezzi per i semi secchi di leguminose del raccolto 1945, conferiti ai Granai del Popolo » - *G. U.* n. 93 del 4 agosto 1945);
Decreto Ministeriale 8 settembre 1945 (Modificazione al decreto Ministeriale 8 giugno 1945 sul contingentamento dei semi secchi di leguminose del raccolto 1945 - *G. U.* n. 112 del 18 settembre 1945),
Articoli 14, 15, 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625;
Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 (alle condizioni di cui al secondo comma della ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *G. U.* n. 127 del 23 ottobre 1945);
Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 546 (alle condizioni di cui al secondo comma della ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *G. U.* n. 127 del 23 ottobre 1945);
Riassunto del provvedimento prezzi n. 26 del 17 settembre 1945 riguardante i prezzi degli ol (*G. U.* n. 115 del 23 settembre 1945);
Riassunto del provvedimento prezzi n. 28 del 5 ottobre 1945, riguardante i prezzi degli zolfi grezzi e lavorati, del vetro prodotto a Vietri sul Mare » di fertilizzanti azotati (*G. U.* n. 125 del 18 ottobre 1945),
Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 621;
Decreto Ministeriale 19 ottobre 1945 (*G. U.* n. 127 del 23 ottobre 1945);
Decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 693;
Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702 (alle condizioni di cui al secondo comma della ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *G. U.* n. 147 del 7 dicembre 1945);
Riassunto del provvedimento prezzi n. 29 del 3 novembre 1945, riguardante i prezzi dei pneumatici per biciclette e per furgoncini (*G. U.* n. 142 del 27 novembre 1945);
Riassunto del provvedimento prezzi n. 31 del 7 novembre 1945, riguardante il prezzo della pirite e il prezzo del perfosfato (*G. U.* n. 142 del 27 novembre 1945);
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669;
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 721.

(178)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.